

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 138/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al piano ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata "Giroto Francesco e Giroto Roberto", nei Comuni di Treviso e di Casale sul Sile (TV)
Pratica n. 3573

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Francesco Visentini per conto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e di Giroto Francesco, di Giroto Roberto e dell'Immobiliare Tre s.r.l., trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 200447 del 23/05/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda Giroto Francesco e Giroto Roberto prevede che nel terreno adibito ad uso agricolo di modificare la caratterizzazione dell'area da "Zona ad urbanizzazione controllata" (art. 17 NdA PA) a "Zona agricola di tutela paesaggistica" (art. 14 NdA PA);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda l'Immobiliare Tre Srl prevede di riconoscere, per il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, una modesta porzione di terreno, appartenente all'area di pertinenza dell'azienda, adibita allo stoccaggio dei prodotti edilizi prefabbricati finiti, mediante la modifica della Tavola n. 23 "Azzonamento" del Piano Ambientale del Parco Naturale del fiume Sile, attribuendo una "zona ad urbanizzazione controllata" (art. 17 NdA del Piano Ambientale), in sostituzione dell'attuale zonizzazione di "zona agricola ad orientamento colturale" (art. 15 NdA del Piano Ambientale) e, per il Piano Regolatore Comunale di Casale sul Sile, di riconoscere l'intero ambito di pertinenza della ditta GIULIANE DMP S.p.A., come storicamente individuato nella Scheda n° 10 Attività Produttiva – articolo 30 Legge Regionale 61/1995 dal precedente Piano Regolatore Generale – Variante Attività Produttive approvata con DGRV n° 2626 del 10.10.2001 e classificare l'intero ambito con un azzonamento più appropriato e consono alla reale destinazione d'uso, ovvero come ZTO D1 "Attività industriali, artigianali, direzionali totalmente o parzialmente edificate" (art. 23 NTO);

CONSIDERATO che rimangono invariate le categorie di copertura del suolo per l'area in esame;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile

al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per la Variante al piano ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata "Giroto Francesco e Giroto Roberto", nei Comuni di Treviso e di Casale sul Sile (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 10.07.2017

.....*Corrado Soccorso*.....